

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2328-B-bis-A

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(DIFESA)

(RELATORE IANNI)

Comunicata alla Presidenza il 14 giugno 1991

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Potenziamento degli organici del personale militare
delle capitanerie di porto

presentato dal Ministro della Marina mercantile
di concerto col Ministro della Difesa
col Ministro del Tesoro
e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(V. Stampato n. 2328)

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato della
Repubblica nella seduta del 1° agosto 1990*

(V. Stampato Camera n. 5042)

*modificato dalla IV Commissione permanente (Difesa) della Camera dei
deputati nella seduta del 6 marzo 1991*

(V. Stampato n. 2328-B)

*nuovamente approvato dalla 4^a Commissione permanente (Difesa) del
Senato della Repubblica nella seduta del 27 marzo 1991*

RINVIATO ALLE CAMERE DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

con messaggio motivato in data 9 aprile 1991
per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione

(V. Doc. I, n. 10)

ONOREVOLI SENATORI. - Il provvedimento in esame, relativo al potenziamento degli organici del personale militare delle capitanerie di porto, fu approvato dal Senato il 1° agosto 1990, modificato dalla Camera il 6 marzo 1991 e definitivamente approvato da questa Commissione, all'unanimità, il 27 marzo scorso.

Il testo di legge è stato poi rinviato alle Camere, per una nuova deliberazione ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, dal Presidente della Repubblica, il quale, nel suo messaggio, fa rilevare che l'indicazione degli oneri e della relativa copertura finanziaria, pur ottemperando formalmente alle prescrizioni della legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge n. 362 del 1988, non appare pienamente conforme al dettato dell'articolo 81 della Costituzione, in quanto non è indicata la copertura dell'onere a regime, e cioè quello relativo agli anni dal 1994 in poi.

Oltretutto - fa osservare il Capo dello Stato - tale situazione risulta aggravata dal fatto che il predetto onere a regime (pari a lire 130.355 milioni annui), è notevolmente maggiore di quello gravante sull'esercizio 1993, ultimo anno di riferimento del vigente bilancio pluriennale.

Analoghe considerazioni erano state svolte anche dalla Commissione bilancio del Senato in sede consultiva, nel corso dell'esame sul testo che era stato trasmesso dalla Camera nel marzo scorso; la stessa 5ª Commissione, peraltro, si era limitata a formulare delle osservazioni in proposito, senza che queste incidessero sull'esito favorevole del parere.

Nel merito, il disegno di legge risulta ampiamente condivisibile nei contenuti e nelle finalità, stante l'indilazionabile esigenza del Corpo delle capitanerie di porto di veder aumentati gli organici del proprio personale militare, alla luce dei sempre più

ampi e delicati compiti da esso svolti, tra i quali, oltre ai tanti di carattere amministrativo, ispettivo e di polizia marittima, vanno ricordati quelli attinenti al servizio di Guardia costiera, costituita - come è noto - con decreto emanato dal Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro della difesa in data 9 giugno 1989. Per effetto di tale recente provvedimento, i reparti del Corpo delle capitanerie di porto svolgenti compiti tecnico operativi in materia di assistenza, di sicurezza della navigazione, di soccorso, di polizia marittima e demaniale, nonché di vigilanza, anche ai fini della prevenzione e della repressione degli inquinamenti, sulle acque marittime interne, sul mare territoriale e sulle aree marine soggette alla giurisdizione dello Stato in base alla normativa internazionale, costituiscono, ai fini del loro impiego coordinato, la «Guardia costiera», articolazione del Corpo delle capitanerie di porto, alle dirette dipendenze organiche e operative dell'Ispettorato generale del Corpo stesso.

Allo scopo di risolvere i problemi sollevati dal Presidente della Repubblica ed in conformità ai pareri resi dalla Commissione bilancio, la Commissione di merito sottopone all'Assemblea talune modifiche rispetto al testo precedentemente approvato.

In primo luogo, all'articolo 5 si precisa che gli organici in aumento previsti nelle tabelle allegate costituiscono un tetto massimo degli incrementi possibili.

Inoltre, il testo dell'articolo 7, introdotto dalla Commissione, è volto a reperire i maggiori oneri derivanti dalla normativa attraverso aumenti delle tasse e dei diritti marittimi di cui alla legge n. 82 del 1963 e dei tributi speciali di cui alla legge n. 869 del 1954, di conversione del decreto-legge n. 533 del 1954, i cui esigui proventi

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

risultano effettivamente inadeguati a coprire gli oneri dei corrispondenti servizi resi dalle capitanerie di porto e giustificano, conseguentemente, il loro incremento.

L'articolo 8 (corrispondente all'articolo 7 del testo precedentemente approvato) individua l'onere finanziario per il triennio 1991-1993 e quello, a regime, relativo agli anni successivi. Conformemente al parere reso dalla Commissione bilancio, si precisa che, a decorrere dall'anno 1994, le immisioni in servizio delle unità di personale previste in aumento dalle tabelle organiche dovranno comunque essere contenute nell'ambito delle corrispondenti entrate finalizzate alla copertura dei relativi maggiori oneri.

Con l'articolo 9, anch'esso introdotto dalla Commissione, considerata l'urgenza della normativa, si stabilisce infine che la legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Con queste modifiche, le delicate questioni di natura finanziaria poste dal Presidente della Repubblica nel messaggio di rinvio alle Camere dovrebbero considerarsi superate; conseguentemente, in adesione al mandato unanime ricevuto dalla Commissione, confido nella sollecita approvazione del provvedimento, con le modifiche da essa proposte.

IANNI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MURMURA)

8 maggio 1991

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)**

(Estensore: ANDREATTA)

sul disegno di legge e su emendamento

22 maggio 1991

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza dichiara di non avere nulla da osservare, a condizione - ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento del Senato - che, per mantenere il parallelismo nel corso del tempo tra il gettito derivante dalle tasse e i diritti di cui al nuovo articolo 7 da un lato, e l'onere dall'altro, secondo il profilo di cui alle tabelle allegate al disegno di legge stesso, il predetto nuovo articolo 7 venga trasformato in una delega al Ministro competente a variare i predetti diritti e tasse in maniera comunque da garantire nel tempo un gettito allineato all'andamento dell'onere, fino alla completa attuazione della legge.

Si tratta di una condizione volta a recepire il messaggio del Presidente della Repubblica del 9 aprile 1991 (*Doc. I, n. 10*), inteso tra l'altro a mettere in risalto come «l'onere a regime risulta ben quattordici

volte maggiore di quello riferito all'esercizio 1993», il che implica la necessità di una copertura che garantisca un importo esattamente uguale di risorse a disposizione. Poichè l'incremento del traffico marittimo in sé può non essere idoneo a questo scopo, la condizione che la Commissione ha inteso esprimere è volta ad offrire la possibilità di un meccanismo aggiuntivo, consistente nella variazione delle aliquote, sempre in vista dell'obiettivo di avere un volume di risorse nel tempo allineato con quello dell'onere.

La delega in questione risponderebbe perfettamente ai requisiti previsti dall'articolo 76 della Costituzione, nel senso che i principi e i criteri direttivi sono quelli dell'allineamento della variazione dell'aliquota rispetto a quello dell'onere, i tempi sono quelli nei quali trova completa attuazione la legge (anno 2001) e l'oggetto definito è, appunto, la garanzia di un gettito necessario per la copertura degli oneri che nascono anno per anno dalla legge medesima.

su emendamenti

4 giugno 1991

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo emendamento trasmesso in data 24 maggio dalla Commissione di merito, esprime parere favorevole, a condizione - ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento - che l'emendamento alla norma di copertura finanziaria (che diventa articolo 8) sia modificato, nel secondo periodo,

come segue: «A decorrere dall'anno 1994 le immissioni in servizio delle unità di personale previste in aumento dalle tabelle organiche dovranno comunque essere contenute nell'ambito delle corrispondenti entrate finalizzate alla copertura dei relativi maggiori oneri». Conseguentemente occorre modificare l'articolo 5, al fine di stabilire che gli organici previsti nelle Tabelle sono fissati in una misura massima.

DISEGNO DI LEGGE

RINVIATO DAL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

1. L'organico degli ufficiali del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto è modificato in conformità alla tabella A allegata alla presente legge.

Art. 2.

1. È istituito il ruolo dei sottufficiali nocchieri di porto in servizio permanente in conformità alla tabella B allegata alla presente legge.

2. In relazione a quanto stabilito dal comma 1, la consistenza massima dell'organico dei sottufficiali in servizio permanente del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM), di cui all'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è ridotta di 1.200 unità.

3. L'incremento previsto dei sottufficiali del Corpo delle capitanerie di porto non è computabile nella consistenza massima dei sottufficiali in servizio permanente della Marina militare di cui all'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

4. Ai fini del ripianamento dell'organico previsto dalla tabella B allegata alla presente legge:

a) i reclutamenti di personale volontario sono regolati nella misura massima consentita dalle capacità didattiche e logistiche degli istituti di formazione della Marina militare integrate, ove necessario, dalle strutture periferiche dell'Amministrazione della marina mercantile;

b) possono essere ammessi a rafferma, con le modalità previste dall'articolo 15 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e di concerto con il Ministro della marina mercantile, anche i sergenti nocchieri di porto in congedo da non oltre due anni;

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

c) con le modalità di cui all'articolo 15 della legge 10 maggio 1983, n. 212, possono transitare nel ruolo dei sottufficiali nocchieri di porto:

1) il personale del CEMM che, ultimato il servizio obbligatorio di leva e stante l'indisponibilità di posti nella categoria di provenienza, chieda di essere ammesso comunque a rafferma;

2) a domanda, i sergenti di complemento del CEMM che, avendo completato la ferma di leva triennale di cui all'articolo 35 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e previo assenso della direzione generale per il personale militare della Marina e dell'Ispettorato generale delle capitanerie di porto, trovino utilizzazione, in rapporto alla specialità acquisita, e semprechè risultino eccedenti all'ammissione dell'ulteriore trattamento in servizio per le esigenze della Marina militare secondo le procedure di cui al comma 3 dell'articolo 36 della citata legge n. 958 del 1986;

d) possono essere trasferiti, a domanda, nel ruolo dei sottufficiali in servizio permanente del Corpo delle capitanerie di porto, previo assenso della direzione generale per il personale militare della Marina e dell'Ispettorato generale delle capitanerie di porto, i capi di prima classe del CEMM che abbiano soddisfatto i periodi minimi di imbarco previsti dalla tabella B/2 annessa alla legge 10 maggio 1983, n. 212.

Art. 3.

1. La consistenza del personale militare del Corpo delle capitanerie di porto non in servizio permanente è stabilita come segue:

a) ufficiali di complemento:

1) in servizio di leva, in numero di 200;

2) in ferma biennale, ai sensi del primo comma dell'articolo 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574, in numero di 50;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 3.

Identico.

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

b) sergenti, sottocapi e comuni nocchieri di porto, volontari, in rafferma, in ferma di leva prolungata e in ferma obbligatoria di leva, in numero di 5.275, la cui ripartizione organica è fissata annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

Art. 4.

1. Il personale di cui all'articolo 3 non è computato nella consistenza massima dei corrispondenti corpi e ruoli del personale della Marina militare, determinata annualmente con legge di bilancio, che è ridotta come segue:

a) ufficiali di complemento:

- 1) in servizio di leva, n. 128;
- 2) in ferma biennale, n. 37;

b) sergenti, sottocapi e comuni nocchieri di porto, volontari, in rafferma, in ferma di leva prolungata e in ferma obbligatoria di leva, n. 2.275.

Art. 5.

1. Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data del 1° gennaio 1990 sono realizzati a decorrere dal 1° gennaio 1991 secondo la progressione indicata nelle tabelle C, D, E ed F allegate alla presente legge.

Art. 6.

1. È istituito il ruolo degli ufficiali specialisti del Corpo delle capitanerie di porto, in conformità alla tabella G allegata alla presente legge, nel quale confluiscono gli ufficiali del Corpo unico specialisti della Marina militare - sottoruolo porti - di cui al decreto del Ministro della difesa del 24 marzo 1986.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 4.

Identico.

Art. 5.

1. Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data del 1° gennaio 1990 sono realizzati a decorrere dal 1° gennaio 1991 secondo la progressione indicata nelle tabelle C, D, E ed F allegate alla presente legge, che ne prevedono il massimo sviluppo.

Art. 6.

Identico.

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

2. La tabella D/2 allegata alla legge 10 maggio 1983, n. 212, è modificata in relazione a quanto stabilito dal comma 1.

Art. 7.

1. Con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile tutti gli oneri relativi al personale di cui agli articoli 1, 2, 3 e 6, ferme restando le attuali norme in materia di stato giuridico e di avanzamento.

2. Ai fini delle promozioni da conferire ai sottufficiali nocchieri di porto in servizio permanente del Corpo delle capitanerie di porto trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

3. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato, a regime, in lire 130.355 milioni annui. All'onere relativo agli anni 1991, 1992 e 1993, valutato, rispettivamente, in lire 412 milioni, in lire 4.800 milioni e in lire 9.050 milioni - ivi

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 7.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1993 le tasse ed i diritti marittimi di cui alla legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusione delle tasse di stazionamento, sono aumentati nella misura del 150 per cento.

2. I maggiori proventi derivanti dagli aumenti stabiliti dal comma 1 sono devoluti esclusivamente per le finalità di cui all'articolo 8.

3. Con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la tabella *D* allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, è sostituita dall'allegato 1° annesso alla presente legge.

Art. 8.

1. Con decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile tutti gli oneri relativi al personale di cui agli articoli 1, 2, 3 e 6, ferme restando le norme vigenti in materia di stato giuridico e di avanzamento.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

comprese le spese per acquisto di beni e servizi, pari, rispettivamente, a lire 95 milioni, 618 milioni e 1.115 milioni - si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando per corrispondenti importi l'accantonamento «Potenziamento degli organici dei sottufficiali, sottocapi e comuni della categoria nocchieri di porto».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

4. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente legge a decorrere dall'anno 1994, valutati in lire 6.250 milioni per l'anno 1994, lire 27.092 milioni per l'anno 1995, lire 56.300 milioni per l'anno 1996, lire 76.950 milioni per l'anno 1997, lire 90.400 milioni per l'anno 1998, lire 107.060 milioni per l'anno 1999, lire 115.760 milioni per l'anno 2000 e lire 121.305 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede con le maggiori entrate di cui all'articolo 7. A decorrere dall'anno 1994 le immissioni in servizio delle unità di personale previste in aumento dalle tabelle organiche dovranno comunque essere contenute nell'ambito delle corrispondenti entrate finalizzate alla copertura dei relativi maggiori oneri.

5. *Identico.*

Art. 9.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

TABELLA A
(prevista dall'articolo 1)

XII - RUOLO SPECIALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO (a)

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di imbarco, di comando e di attribuzioni specifiche: esami e corsi richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (b)
Capitano di vascello .	-	-	5 (c)	-	-
Capitano di fregata . .	scelta	-	29	1 o 2 (d)	1/13 della somma dei capitani di fregata non ancora valutati e di tutti i capitani di corvetta in ruolo
Capitano di corvetta	anzianità	- (e)	43	-	-
Tenente di vascello .	scelta	2 anni di servizio in una capitaneria di porto o incarico equipollente	83	5 o 6 (f)	1/16 della somma dei tenenti di vascello non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Sottotenente di vascello	anzianità	2 anni di servizio in una capitaneria di porto o su unità navali o presso comandi aerei del Corpo anche se compiuti nel grado di guardiamarina	55		
Guardiamarina	anzianità	-			

(a) Il presente quadro sostituisce il quadro XII della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modifiche.

(b) Le frazioni di unità sono riportate nell'anno successivo.

(c) Il numero massimo di capitani di vascello previsto dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, come modificato dall'articolo 37 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è aumentato di due unità riservate agli ufficiali del ruolo speciale del Corpo delle capitanerie di porto.

(d) Ciclo di cinque anni: una promozione nel primo, secondo, quarto e quinto anno; due promozioni nel terzo.

(e) Permanenza nel grado per la promozione al grado superiore: quattro anni.

(f) Ciclo di due anni: cinque promozioni nel primo anno e sei nel secondo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA A
(prevista dall'articolo 1)

XII - RUOLO SPECIALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO (a)

Identica.

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

TABELLA B
(prevista dall'articolo 2)

RUOLO DEI SOTTUFFICIALI NOCCHIERI DI PORTO IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO DELLA MARINA MILITARE

GRADO	Consistenza media al 30 aprile 1990	Organico al 31 dicembre 1994	Organico al 31 dicembre 2001
Capo 1 ^a classe	250	} 2.000 (*)	4.100 (*)
Capo 2 ^a classe	230		
Capo 3 ^a classe	142		
2 ^o Capo	578		
TOTALE ...	1.200	2.000	4.100

(*) La ripartizione nei vari gradi si sviluppa in conformità alla legge 10 maggio 1983, n. 212, sull'avanzamento dei sottufficiali.

Nota. - Fino alla copertura dell'organico dei sottufficiali nocchieri di porto in servizio permanente il numero dei sergenti, sottocapi e comuni volontari, in rafferma e in ferma di leva prolungata, è computato in temporanea compensazione dei posti ancora vacanti nel predetto organico.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA B
(prevista dall'articolo 2)

**RUOLO DEI SOTTUFFICIALI NOCCHIERI DI PORTO IN SERVIZIO PERMANENTE
EFFETTIVO DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO DELLA MARINA MILITARE**

Identica.

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

TABELLA C
(prevista dall'articolo 5)

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEGLI UFFICIALI DEL
RUOLO SPECIALE IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL CORPO DELLE
CAPITANERIE DI PORTO

GRADO	ORGANICI AL 1° GENNAIO					
	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Guardiamarina	3	3	3	9	9	9
Sottotenente di vascello	-	3	6	9	9	18

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA C
(prevista dall'articolo 5)

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEGLI UFFICIALI DEL
RUOLO SPECIALE IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL CORPO DELLE
CAPITANERIE DI PORTO

Identica.

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

TABELLA D
(prevista dall'articolo 5)

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEGLI UFFICIALI DI COMPLETAMENTO IN FERMA BIENNALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

GRADO	ORGANICI AL 1° GENNAIO					
	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Guardiamarina	-	-	-	-	7	6
Sottotenente di vascello	-	-	-	-	-	7

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA D
(prevista dall'articolo 5)

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEGLI UFFICIALI DI COMPLETAMENTO IN FERMA BIENNALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Identica.

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

TABELLA E
(prevista dall'articolo 5)

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEGLI UFFICIALI DI
COMPLEMENTO DI LEVA DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

GRADO	ORGANICI AL 1° GENNAIO					
	1991	1992	1993	1994	1995	1996
Allievo	6	6	6	} 18	12	30
Aspirante guardiamarina/guardiamarina	-	6	12		18	42

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA E
(prevista dall'articolo 5)

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEGLI UFFICIALI DI
COMPLEMENTO DI LEVA DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Identica.

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

TABELLA F
(prevista dall'articolo 5)

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI
IN SERVIZIO PERMANENTE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

GRADO	ORGANICI AL 1° GENNAIO										
	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Sottufficiale nocchiere di porto	100	200	300	800	1.500	1.940	2.280	2.620	2.800	2.860	2.900

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA F
(prevista dall'articolo 5)

PROGRESSIONE DELL'AUMENTO DEGLI ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI
IN SERVIZIO PERMANENTE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Identica.

(Segue: Testo rinviato dal Presidente della Repubblica)

TABELLA G
(prevista dall'articolo 6)

RUOLO DEGLI UFFICIALI SPECIALISTI DI PORTO

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Anni di anzianità minime di grado richieste al 31 dicembre dell'anno di formazione delle aliquote di valutazione per la inclusione nelle stesse
1	2	3	4	5	6
Capitano di corvetta	-	-	2	-	-
Tenente di vascello	scelta	-	32	3 ogni 8 anni (a)	8
Sottotenente di vascello	scelta	-	24	3 o 4 (b)	5

(a) Ciclo di 8 anni: una promozione nel secondo, quarto e settimo anno; nessuna promozione nel primo, terzo, quinto, sesto e ottavo anno.

(b) Ciclo di 5 anni: quattro promozioni nel primo, terzo e quinto anno; tre promozioni nel secondo e quarto anno.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

TABELLA G
(prevista dall'articolo 6)

RUOLO DEGLI UFFICIALI SPECIALISTI DI PORTO

Identica.

(Segue: *Testo rinviato dal Presidente della Repubblica*)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

ALLEGATO 1°
(previsto dall'articolo 7)

TABELLA D

**Tributi speciali per servizi resi
dal Ministero della marina mercantile**

(Personale delle Capitanerie di porto)

OGGETTO	TARIFFE (lire)	Annotazioni
1. Ammissione a pratica di navi e iscrizione di navi, unità da pesca e da diporto (compresi i passaggi di proprietà)	120.000	Riduzione del 50 per cento per le navi inferiori alle 250 tonnellate di stazza lorda; aumento del 100 per cento per le navi di qualsiasi stazza adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di merci pericolose alla rinfusa; esclusione delle navi di linea che effettuano più di una corsa giornaliera e di quelle da pesca, il cui importo è ridotto a lire 10.000.
2. Visite di sicurezza, di idoneità e tecnico-sanitarie (comprese le unità da diporto)	100.000	Riduzione del 50 per cento per le navi inferiori alle 250 tonnellate di stazza lorda; aumento del 100 per cento per le navi di qualsiasi stazza adibite al trasporto di prodotti petroliferi e di merci pericolose alla rinfusa.
3. Inchieste per sinistri marittimi, svolte ad istanza degli interessati	250.000	
4. Scritturazione di atti contrattuali originali e di copie ed estratti degli atti stessi	500	Il compenso spetta per ogni pagina.